



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2010

Disposizioni in materia di ineleggibilità per i magistrati ordinari
e per i giudici amministrativi alle elezioni regionali e locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto ad apportare alcune importanti modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità dei magistrati ordinari e dei giudici amministrativi ad alcune cariche elettive: in particolare, trattasi delle cariche che ineriscono alle funzioni elettive delle regioni e degli enti locali e dunque quelle di presidente di giunta regionale o di consigliere regionale, di sindaco o presidente di provincia o consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale relative al medesimo ambito territoriale nel quale i magistrati esercitano giurisdizione.

Il disegno di legge si iscrive in un contesto di crescenti tensioni tra il potere politico ed il potere giudiziario, che può essere ammorbidito solo ripristinando gradualmente una corretta divisione di compiti e funzioni, in modo da restaurare un livello sufficiente di reciproca legittimazione.

La fattispecie che qui si disciplina, in particolare, trae spunto da un'attualità in cui sempre più frequentemente i magistrati scelgono di partecipare alla vita politica o di scendere nell'agone elettorale, anche presentandosi in un collegio coincidente – parzialmente o interamente – con il territorio dove fino a pochi giorni prima hanno rivestito la delicata funzione di organo inquirente o giudicante, trovandosi spesso, nel corretto esercizio della loro professione, a gestire informazioni che non devono e non possono, in un momento immediatamente successivo, essere utilizzate a fini di lotta politica. Ovviamente, anche i partiti hanno la loro responsabilità: ma ciò non attenua, ma semmai accresce, l'urgenza del compito del legislatore di intervenire.

Questa situazione non può più essere ammessa: è in gioco la legittimazione, la credi-

bilità, il prestigio dell'ordine giudiziario, soprattutto in doveroso rispetto verso quei magistrati seri che svolgono lontano dalla luce dei riflettori il loro lavoro di ogni giorno; è in gioco l'equilibrio tra i poteri in un sistema democratico.

E, infatti, da ultimo, anche l'ANM – Associazione nazionale magistrati – nel documento approvato il 6 marzo 2010, ha chiesto a gran voce un intervento legislativo che introduca il divieto, per i magistrati, di partecipare alle elezioni o assumere incarichi di governo nelle amministrazioni locali nei luoghi dove hanno precedentemente esercitato la funzione giudiziaria per evitare commistioni improprie tra la funzione giudiziaria e l'impegno politico.

La Costituzione del 1948, all'articolo 98 comma terzo, con lungimiranza prevede che «si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero». L'articolo parla di iscrizione ai partiti politici ma è indubbio che la *ratio* della disposizione sia quella di salvaguardare quelle professioni rispetto alle quali non è ammissibile dubitare della terzietà ed imparzialità del suo esercizio e che non devono essere ascrivibili a colore politico. Questo vale ancor più per i magistrati ai quali è indefettibile richiedere massime garanzie di equilibrio e indipendenza di giudizio.

E già oggi, infatti, la disciplina vigente prevede cause di ineleggibilità per i magistrati a tutti i livelli, con particolare attenzione al territorio nel quale hanno esercitato giurisdizione. In modo più efficace, per le elezioni nazionali, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, prescrive che i magistrati – anche in caso di scioglimento della Camera dei deputati o di elezioni suppletive – non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici presso i quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

Per le elezioni regionali, la disciplina è più complessa, trattandosi di potestà affidata alla legge di ogni singola regione nei limiti dei principi disposti dalla legislazione statale: la legge 2 luglio 2004, n. 165, ha previsto, con formula corretta nella finalità che si propone, ma con dizione eccessivamente vaga, che sussistano cause di ineleggibilità «qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati» ma anche che tali cause siano inefficaci «qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato».

Per le regioni a statuto ordinario che non hanno legiferato in materia restano in vigore i casi di ineleggibilità previsti dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, per cui sono ineleggibili i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e i giudici di pace nel territorio in cui esercitano le loro funzioni. Tuttavia, anche in questo caso la causa ostativa non opera qualora «l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Per quanto riguarda, infine, le elezioni amministrative locali, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 60 prevede che non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale «nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace» ma che, analogamente alle elezioni regionali, le cause di ineleggibilità «non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

Nei fatti, dunque, se a livello nazionale opera un vincolo rigido di ineleggibilità per i magistrati a candidarsi in un collegio coincidente con il territorio nel quale hanno esercitato funzioni nei sei mesi precedenti, a livello regionale e locale il vincolo può essere agevolmente aggirato attraverso collocazione in aspettativa sino anche al giorno prima (!) della presentazione della candidatura.

Per questo motivo il presente disegno di legge si propone di colmare un'evidente incongruenza dell'ordinamento: poiché il bene giuridico da tutelare consta nell'indipendenza, nel prestigio e nella credibilità dell'ordine giudiziario, nonché nella garanzia di un regolare svolgimento della competizione elettorale, parrebbe irragionevole che questo vincolo operi più efficacemente per le elezioni nazionali mentre possa essere facilmente eluso per le elezioni regionali e locali.

Pertanto, l'articolo 1 del disegno di legge in proposta interviene sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che la causa di ineleggibilità già prevista per i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace, non abbia effetto solo qualora l'interes-

sato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita od ogni altro motivo non meno di sei mesi prima dalla data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato dell'organo per il quale intende essere candidato.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede disposizioni analoghe per le elezioni regionali, introducendo, all'articolo 2, comma 1,

della legge 2 luglio 2004, n. 165, la nuova lettera *a-bis*) che stabilisce il principio per cui sussistono cause di ineleggibilità per i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché per i giudici di pace, nel collegio coincidente in tutto o in parte con il territorio dove hanno esercitato giurisdizione nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola «6),» è soppressa;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La causa di ineleggibilità di cui al comma 1, numero 6), non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita od ogni altro motivo, non meno di sei mesi prima della data di accettazione della candidatura, anche in caso di scioglimento anticipato dell'organo per il quale intende essere candidato».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

«a-bis) sussistenza delle cause di ineleggibilità per i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali ammini-

strativi regionali, nonché per i giudici di pace, nel collegio coincidente in tutto o in parte con il territorio dove hanno esercitato giurisdizione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura».

